

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Sentenza 18287 del 11 luglio 2018

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza in esame, hanno introdotto un importante correttivo al precedente giurisprudenziale creatosi con la sentenza n. 11504/2017 che, in relazione alla determinazione dell'assegno divorzile, sanciva di fatto l'abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale elemento determinativo del quantum (affermatosi a far data dalla famosa pronuncia n. 11490 del 1990).

La sentenza in oggetto - nei contenuti - esamina sia l'orientamento giurisprudenziale creatosi successivamente all'emanazione della legge sul divorzio che l'orientamento formatosi successivamente alla modifica dell'articolo 5 introdotta a livello normativo nel 1987.

Per poi esaminare in maniera comparativa i due orientamenti contrapposti creatisi negli anni 90 (uno facente capo alla celebre sentenza n. 11540/90 e l'altro da ricollegare alla sentenza n. 1652 del 1990).

Precisano, al proposito, le Sezioni Unite che il parametro del tenore di vita, laddove esso sia determinante nell'an debeatur, espone al rischio di locupletazioni ingiustificate laddove il richiedente goda di una posizione autonoma o non abbia contribuito in modo significativo alla vita matrimoniale. Mentre debbono essere tenuti in considerazione i criteri determinativi quali – primo tra tutti - quello dell'apporto fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare.

Se ciò non fosse, il rischio sarebbe di non considerare equamente le situazioni che presentano uno squilibrio economico patrimoniale dovute alle scelte fatte dai coniugi in ordine ai ruoli ed alla gestione della vita familiare.

Poi la sentenza esamina anche l'ultima pronuncia del 2017 la, n. 11504 della sezione prima la quale, pur ravvisando l'inadeguatezza del precedente orientamento, opera una valutazione incompleta laddove non si radica sulla disamina attenta della condizione complessiva dei coniugi dopo lo scioglimento del vincolo.

Lasciare all'assegno di divorzio una natura giuridica strettamente assistenziale non risulta condivisibile da tale ultima sentenza poiché la funzione dello stesso deve essere equilibratrice – perequativa.

Illuminante è il seguente passaggio delle Sezioni Unite:

“Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”